

# La parola alla difesa! - Giurisdizione, principio dell'unità economica e tutela della parte debole

## Defence takes the floor! - Jurisdiction, concept of economic unity and protection of the weaker party

ANDREA MANENTI

*Ph.D. Student in Law and Humanities  
University of Insubria  
Como/Varese, Italy*

Recibido:15.06.2025 / Aceptado:26.08.2025

DOI: 10.20318/cdt.2025.9925

**Riassunto:** il presente contributo analizza l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del principio dell'unità economica a partire dalla recente sentenza *Heineken*. L'analisi è concentrata, in particolare, sulle problematiche che l'attuale orientamento comporta rispetto all'onere probatorio nei procedimenti *antitrust* e rispetto al diritto di difesa. Infine, alla luce dei precedenti della Corte di Giustizia, il contributo approfondisce – con alcune osservazioni critiche – come tale principio venga adoperato dagli organi giurisdizionali in sede di valutazione della propria eventuale giurisdizione.

**Parole chiave:** private enforcement del diritto della concorrenza, principio dell'unità economica, giurisdizione, onere della prova.

**Abstract:** the article tackles the evolution in the case law of the Court of Justice of the European Union of the concept of economic unity starting from the recent *Heineken* judgment. The analysis is focused particularly on the problems that the current general approach creates in relation to the burden of proof in antitrust proceedings and the protection of the defense's rights. In the end, considering the Court of Justice established case law, the article examines – with some critical notes – how the concept is used by national courts during the evaluation of their own jurisdiction.

**Keywords:** private enforcement of EU competition law, concept of economic unity, jurisdiction in torts, burden of proof.

**Sommario:** I. La causa *MTB c. AB e Heineken*: i fatti. II. Imprese e principio di «unità economica». III. Onere probatorio, ragionamento presuntivo e confutazione delle argomentazioni. 1. Presumere o dimostrare, questo è il dilemma. 2. La *probatio diabolica*: dimostrare l'indipendenza infragruppo. IV. Principio di unità economica e giurisdizione *ex art. 8* del Regolamento 1215/2012. 1. Le conclusioni della Corte. 2. Le conseguenze sul foro competente. V. Considerazioni conclusive.

## I. La causa *MTB c. AB e Heineken*: i fatti

1. Il 13 febbraio 2025 la Corte di Giustizia si è pronunciata su alcune rilevanti questioni attinenti all'individuazione del foro competente in materia di concorrenza sleale alla luce del principio dell'unità economica<sup>1</sup>. La causa ha avuto origine dalla controversia che ha coinvolto due società attive nel mercato greco della birra: la società Macedonian Thrace Brewery SA (d'ora in poi "MTB") e la società Athenian Brewery SA (in prosieguito "AB"), società detenuta mediante il possesso indiretto del 98,8% di azioni nel capitale dal gruppo Heineken Holding NV ("Heineken"), quest'ultima con sede ad Amsterdam e avente funzioni di coordinamento delle politiche commerciali del noto marchio olandese.

2. A seguito di una denuncia presentata nel 2014 da MTB nei confronti di AB per violazioni dell'art. 102 TFUE e dell'art. 2 della legge greca nr. 3959/2011<sup>2</sup> per abuso di posizione dominante, la Commissione greca per la concorrenza (Επιτροπή Ανταγωνισμού) ha irrogato nei confronti di questa seconda società una multa di circa 31.500.000,00€<sup>3</sup>. Infatti, dall'indagine delle autorità greche era emerso che la società AB aveva adottato e realizzato dal 1998 – e negli anni successivi – una politica mirata a escludere e limitare il potenziale di crescita dei concorrenti, imponendo l'esclusività nelle vendite all'ingrosso e al dettaglio, oltre a porre in essere altre pratiche che avevano determinato l'effetto cumulativo di limitare la concorrenza nei mercati rilevanti per la distribuzione e la fornitura di prodotti a base di birra. Inoltre, le azioni sleali poste in essere da tale società erano risultate finalizzate a stabilirne l'esclusività nel mercato del consumo immediato dei suoi prodotti attraverso la concessione ai clienti di significativi incentivi di vario genere alle condizioni di esclusività e/o limitazione delle forniture da parte dei fornitori concorrenti.

3. Sulla base del provvedimento emesso dall'Autorità greca per la concorrenza, la MTB ha domandato al Rechtbank di Amsterdam (Tribunale ordinario di Amsterdam) di dichiarare AB e la capogruppo Heineken responsabili in solido per l'infrazione del diritto della concorrenza greco e dell'Unione europea e, conseguentemente, di condannarle solidalmente a risarcirla dei danni patiti. Di contro, Heineken e AB hanno presentato una domanda incidentale eccependo l'incompetenza a decidere del Tribunale di Amsterdam.

4. Alla luce di tali domande, il Rechtbank ha dichiarato, da un lato, sulla base dell'art. 4, par. 1, Regolamento Bruxelles I-bis<sup>4</sup>, la propria competenza a conoscere delle domande proposte da MTB nei confronti di Heineken quale società con sede legale in Amsterdam; dall'altro, alla luce dell'art. 8 del

<sup>1</sup> Corte di Giustizia 13 febbraio 2025, *Athenian Brewery e Heineken*, C-393/23, ECLI:EU:C:2025:85.

<sup>2</sup> La L. 3959 del 2011 (*Gov't Gazette Issue A' 93/20 aprile 2011*) è rubricata "protezione della libera concorrenza" ed è stata recentemente modificata tramite la Legge 4886/2022 (*Gov't Gazette Issue A' 12/24 gennaio 2022*) che ha aggiornato la legge greca sulla concorrenza, recependo la Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, *GUUE L 11 del 14 gennaio 2019*, pp. 3-33, e ha introdotto ulteriori poteri ed elementi, per esempio l'art. 1A che prevede il divieto di "invitation to collude and announcement relating to communicating future pricing intentions for products and services between competitors"; per approfondimenti E.N. TRULI, "New Greek Law on the Protection of Free Competition: Key Changes and First Impressions", *European Competition Law Review*, n. 6, 2012, pp. 280-285. Sulla Direttiva (UE) 2019/1 si rinvia a: A.M. ROMITO, "La Direttiva (UE) 1/2019: l'evoluzione del public enforcement del diritto europeo della concorrenza", *Studi sull'integrazione europea*, n. 2, 2020, pp. 341 ss.; E. LATORRE, "La Direttiva n. 1/2019 e il suo impatto sulla disciplina antitrust dell'Unione europea", *Eurojus*, n. 3, 2019, pp. 239 ss.; S. MARINO, "Il rafforzamento dell'azione delle Autorità Nazionali Garanti per la concorrenza: un nuovo impulso dall'Unione Europea", *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 3-4, 2019, pp. 537 ss. Sull'implementazione della legge nazionale greca sulla concorrenza si rinvia a I. LIANOS/F. WAGNER-VON PAPP, "Tackling invitations to collude and unilateral disclosure: the moving frontiers of competition law?", *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 4, 2022, pp. 249 ss.

<sup>3</sup> Decisione 2014/590 19 settembre 2014 della Commissione greca per la concorrenza, relativa all'indagine d'ufficio sul mercato della birra per una possibile violazione dell'articolo 2 della precedente L. 703/1977 e dell'attuale L. 3959/2011, nonché dell'articolo 82 dell'ex Trattato CE, dell'articolo 102 dell'attuale TFUE a seguito della denuncia n. 8461 del 29 dicembre 2006 presentata da Mythos Brewery SA contro Athenian Brewery SA (reperibile sul sito dell'autorità greca <https://www.epant.gr/en/decisions/item/1975-decision-590-2014.html> - ultima visita 18 febbraio 2025).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, *GUUE L 351 del 20 dicembre 2012*, pp. 1-32.

medesimo Regolamento, la propria incompetenza rispetto alle domande proposte da MTB nei confronti di AB in ragione dell'insussistenza di un vincolo di connessione fra le domande.

5. La sentenza di primo grado è stata successivamente annullata dal Gerechtshof Amsterdam (Corte d'Appello di Amsterdam) e le domande incidentali delle imprese convenute sono state rigettate poiché, secondo le motivazioni di secondo grado, nel giudicare la controversia contro Heineken, il giudice di primo grado non può esimersi dal tenere conto delle azioni compiute dalla controllata AB come ricostruite dal provvedimento dell'autorità greca per la concorrenza<sup>5</sup>. In particolare, la decisione d'appello si basa principalmente sull'argomento che, laddove venisse proposta una domanda di risarcimento del danno dinnanzi al giudice greco da parte di MTB nei confronti di AB per le medesime condotte contestate ad Heineken, sussisterebbe un potenziale rischio di conflitto tra giudicati sufficiente a determinare l'applicazione dell'art. 8 del Reg. 1215/2012.

6. A loro volta, Heineken e AB hanno presentato ricorso dinanzi alla Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) eccependo l'infondatezza della decisione emessa dalla Corte d'appello e la carenza delle motivazioni in merito alla dimostrazione e alla descrizione della capacità di influenza di Heineken sull'operato di AB e sulla conseguente possibilità o meno di considerarle un'unica entità economica.

7. Investita della questione, la Suprema Corte olandese ha sospeso il giudizio e presentato un ricorso ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia in ragione delle implicazioni che la propria decisione avrebbe potuto determinare rispetto all'applicazione e alla corretta interpretazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Più precisamente, i giudici olandesi hanno chiesto di chiarire se il giudice del domicilio della società madre, nel valutare la propria competenza ai sensi dell'art. 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I-bis, debba tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale europeo circa la presunzione di influenza determinante, circostanza contestata ad Heineken nei confronti di AB e basata sulla detenzione indiretta di rilevanti quote di capitale da parte della prima nella seconda impresa. In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, è stato chiesto di precisare, ove sia constatata l'influenza determinante della società madre, se sia sufficiente per il giudice, nel momento in cui deve determinare la propria competenza, che non si possa considerare escluso *a priori* che tale autorevolezza si sia configurata.

## II. Imprese e principio di «unità economica»

8. La questione concernente la dimostrazione della sussistenza di una c.d. «unità economica» o, nello specifico, di una influenza di fatto e di diritto di una società madre rispetto alle condotte di una società figlia è un argomento affrontato frequentemente nella giurisprudenza *antitrust* dell'Unione europea in ragione delle implicazioni che essa pone in materia di sanzioni e di coordinamento con alcuni principi cardine, tra cui la responsabilità personale e il diritto di difesa<sup>6</sup>.

9. Alla luce dei precedenti della Corte di Giustizia<sup>7</sup>, la sussistenza di un'unità economica viene evinta laddove una o più società, pur avendo personalità giuridica distinta, non godano del potere di

<sup>5</sup> Art. 9, Direttiva (UE) 2014/104 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, *GUUE* L 349 del 5 dicembre 2014, pp. 1-19.

<sup>6</sup> F. GHEZZI/M. MAGGIOLINO, "L'imputazione delle sanzioni antitrust nei gruppi di imprese, tra "responsabilità personale" e finalità dissuasive", *Rivista delle società*, n. 5, 2014, pp. 1078 ss.; M. CASORIA, "L'imputabilità infragruppo delle violazioni antitrust. (Ir)responsabilità e presunzioni", *Mercato Concorrenza Regole*, n. 2, 2014, pp. 368 ss.; P. IANNUCELLI, *La responsabilità delle imprese nel diritto della concorrenza dell'Unione europea e la Direttiva 2014/104*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 83-106; M. D'OSTUNI/M. BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, II ed., Vol. 1, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 138 ss.

<sup>7</sup> *Leading case* in materia è dato da Corte di Giustizia 14 luglio 1972, *Imperial Chemical Industries Ltd*, 48/69, ECLI:EU:C:1972:70, par. 132 ss. ove una società controllata da una impresa con sede in uno Stato terzo aveva ricevuto da quest'ultima istruzioni per prendere parte ad una condotta restrittiva della concorrenza. C. PICCIAU, "Singola entità economica e responsabilità civile «di gruppo» nella giurisprudenza antitrust della Corte di Giustizia", *Rivista delle Società*, n. 1, 2024, pp. 187 ss.

autodeterminarsi<sup>8</sup>, ma si attengano, sostanzialmente, alle istruzioni che vengono loro impartite da una società c.d. “controllante”. Quest’ultima è chiamata a rispondere delle infrazioni *antitrust* laddove sia dimostrata la sussistenza di rilevanti vincoli organizzativi, economici e giuridici che la legano alla controllata e tali da determinarne il comportamento sul mercato; oppure laddove, omettendo di esercitare il proprio potere di vigilanza e controllo, venga permesso all’impresa satellite di agire in violazione della normativa a tutela della concorrenza<sup>9</sup>.

**10.** Posta l’impossibilità delle società membri di un gruppo di poter stabilire una concorrenza *inter se* in ragione dei legami giuridici – poteri di controllo ed indirizzo della controllante rispetto alle società-figlie – e degli interessi comuni intercorrenti tra le stesse, consegue ragionevolmente la riconducibilità delle violazioni *antitrust* in capo al gruppo, senza escludere una valutazione specifica circa gli eventuali e diversi gradi di responsabilità di ogni membro<sup>10</sup>.

**11.** È bene infatti sottolineare che la responsabilità della società madre non assume in alcun modo la natura di responsabilità a titolo oggettivo (c.d. *strict liability*) poiché, posto che “in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa”<sup>11</sup>, in applicazione del principio di responsabilità personale dell’entità economica, “anche se la società controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa”<sup>12</sup>.

**12.** Il fatto che non possa delinearci una responsabilità oggettiva deriva anche dalla nozione di “impresa” accolta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>13</sup> e che interessa qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico, anche laddove l’unità economica

<sup>8</sup> Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, *Aalborg Portland e a. c. Commissione*, C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P e C-219/00P, ECLI:EU:C:2004:6, par. 60; 10 settembre 2009, *Akzo Nobel*, C-97/08P, ECLI:EU:C:2009:536, par. 58 ss.; 27 gennaio 2021, *The Goldman Sachs Group c. Commissione*, C-595/18P, ECLI:EU:C:2021:73, par. 35 ss.

<sup>9</sup> L. DE SANCTIS, “L’imputabilità della responsabilità delle violazioni antitrust e i gruppi di società”, in L.F. PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli, Jovene Editore, 2013, pp. 211 ss.; O. ODUDU/D. BAILEY, “The Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law”, *Common Market Law Review*, n. 6, 2014, pp. 1721-1758; M. D’OSTUNI/M. BERETTA, *op. cit.*, pp. 140-144.

<sup>10</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, *GUCE* L 1 del 4 gennaio 2003, pp. 2-5. F. AMATO, “I nuovi orientamenti della Commissione in materia di ammende per violazioni del diritto della concorrenza”, *Il diritto dell’Unione europea*, n. 2, 2007, pp. 260 ss. in merito alla circostanza attenuante che tiene conto dell’aver commesso l’infrazione “per negligenza”; P. MANZINI/M.F. PORTINCASA, “La discrezionalità della Commissione nella determinazione delle ammende antitrust”, *Il diritto dell’Unione europea*, n. 3, 2007, pp. 559 ss. i quali richiamano il fenomeno del c.d. “grouping” avallato dal Trib. UE 19 marzo 2003, *CMA CGA*, T-213/00, ECLI:EU:T:2003:76, par. 385; O. ODUDU/D. BAILEY, *op. cit.*, p. 1727 ss. i quali richiamano altresì la giurisprudenza americana circa l’applicazione della c.d. *single economic entity doctrine*. In materia di responsabilità civile derivante da violazione *antitrust* da parte di un gruppo, si vedano le valutazioni di C. PICCIAU, *op. cit.*, p. 187 ss. Nella giurisprudenza europea si veda, *ex multis*, Corte di Giustizia 24 ottobre 1996, *Viho*, C-73/95 P, ECLI:EU:C:1996:405, par. 59 ss.

<sup>11</sup> Corte di Giustizia 10 settembre 2009, *Akzo Nobel NV*, cit., par. 59.

<sup>12</sup> *Ibidem*, par. 77; si veda anche, *ex multis*, Corte di Giustizia 14 luglio 1972, *ICI*, 48/69, ECLI:EU:C:1972:70, par. 132-135; 20 gennaio 2001, *General Química*, C-90/09, ECLI:EU:C:2011:21, par. 86-88; 6 ottobre 2021, *Sumal*, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800, par. 43. Si veda P. IANNUCELLI, *op. cit.*, p. 86 ss.

<sup>13</sup> *Ex multis* Corte di Giustizia 23 aprile 1991, *Höfner e Elser*, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, par. 21; 16 novembre 1995, *Fédération française des sociétés d’assurances e a.*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, par. 14; 1 luglio 2010, *Knauf*, C-407/08P, ECLI:EU:C:2010:389, par. 64; 12 luglio 2012, *Compass-Datenbank GmbH c. Republik Österreich*, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, par. 35. In dottrina, G. CAGGIANO, “Il concetto di impresa”, in L.F. PACE (a cura di), *op. cit.*, pp. 47 ss.; A. TIZZANO, “La Corte di Giustizia e lo sviluppo del diritto antitrust”, in G. TESAURO (a cura di), *Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’unione europea e ordinamento italiano*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 29 ss.; A. DI MEGLIO, “Capitolo IV – Intese restrittive”, in G. CASSANO/A. CATRICALÀ/R. CLARIZIA (a cura di), *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, Torino, UTET giuridica, 2018, pp. 521-522, il quale richiama altresì la dottrina della c.d. “*intra-enterprise conspiracy*” di matrice americana; S. MARINO, “Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione europea”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 2, 2022, p. 1139.

sia composta da più persone fisiche o giuridiche<sup>14</sup>, eventualmente distinte<sup>15</sup>. Ne consegue da tale presupposto che una eventuale infrazione anticoncorrenziale viene contestata al gruppo sulla base della solidarietà scaturente dai rapporti giuridici ed economici sussistenti tra i membri e che si presume perseguano gli stessi obiettivi e rischi commerciali<sup>16</sup>.

**13.** Sulla base di tali argomenti, in un caso recente, la Corte di Giustizia<sup>17</sup> ha affermato la possibilità di citare solidalmente le società figlie per gli illeciti commessi dalla società madre (c.d. *downward liability*)<sup>18</sup>. Di fatto, sulla base del principio dell'unità economica, il gruppo di società agisce unitariamente, perseguendo il medesimo scopo commerciale ed economico. Come chiarito dall'Avvocato Generale Pitruzzella nelle proprie conclusioni, “in questo modello ricostruttivo dell'unità economica non ci sono ragioni logiche per escludere che l'allocatione della responsabilità possa operare non solo in senso «ascendente» (dalla controllata alla società madre), ma anche in senso «discendente» (dalla società madre alla controllata)”<sup>19</sup>. Da tali conclusioni discende la possibilità di affermare l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo passivo per mezzo del quale al danneggiato è riconosciuto il potere di chiamare in giudizio la controllata per la condotta della *holding*, subordinatamente alla dimostrazione dei vincoli sussistenti tra le convenute<sup>20</sup>.

**14.** Da tale ultima considerazione si evince che, nel corso dei procedimenti *antitrust*, per individuare il soggetto o, in questi casi, il gruppo responsabile della condotta anticoncorrenziale, viene in un primo momento utilizzato il principio dell'unità economica e, solo successivamente, tenuto conto degli elementi che emergono dall'istruttoria e dalla documentazione fornita dalle parti coinvolte, la sanzione viene comminata tenendo altresì conto della effettiva responsabilità di ogni singolo membro del gruppo rispetto alla condotta contestata<sup>21</sup>.

### III. Onere probatorio, ragionamento presuntivo e confutazione delle argomentazioni

#### 1. Presumere o dimostrare, questo è il dilemma

**15.** È bene notare che, fino a qualche anno fa, all'interno del panorama giurisprudenziale europeo esistevano orientamenti diversi rispetto al tema finora affrontato. Alcune sentenze ponevano maggiore accento sulla sussistenza di determinate prove – per lo più di natura indiziaria – in grado di dimostrare l'esistenza di una “influenza determinante”<sup>22</sup>, mentre altre si incentravano sull'applicazione del

<sup>14</sup> Corte di Giustizia 10 settembre 2009, *Akzo Nobel NV*, cit., par. 55; 27 aprile 2017, *Akzo Nobel e a. c. Commissione*, C-516/15P, ECLI:EU:C:2017:314, par. 48; *Sumal*, cit., parr. 43-44; 12 maggio 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, ECLI:EU:C:2022:379, par. 105; *Athenian Brewery SA e Heineken NV*, cit., par. 29.

<sup>15</sup> *Ex multis* 10 settembre 2009, *Akzo Nobel*, cit., parr. 54-55 e giurisprudenza ivi citata; 1 luglio 2010, *Knauf*, C-407/08P, ECLI:EU:C:2010:389, par. 64.

<sup>16</sup> Corte di Giustizia 14 dicembre 2006, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, C-217/05, ECLI:EU:C:2006:784, parr. 40 ss.

<sup>17</sup> Corte di Giustizia, *Sumal*, cit.

<sup>18</sup> B. FREUND, “Reshaping Liability – The Concept of Undertaking Applied to Private Enforcement of EU Competition Law”, *Journal of European and International IP Law*, n. 8, 2021, pp. 731-743; C. KERSTING/J. OTTO, “Up and Down-Stream” Liability Within the Economic Unit: Children are Liable for their Parents!”, *Global Competition Litigation Review*, n. 3, 2021, pp. 126 ss. i quali evidenziano anche alcune problematiche circa la compatibilità della normativa e della prassi giurisprudenziale tedesca rispetto al diritto della concorrenza europeo; S. MARINO, “Gruppi di società”, cit., pp. 1137 ss.; E. STABILE, “La responsabilità dell’impresa” per illeciti antitrust: la sentenza *Sumal*”, *Giustiziacivile.com*, 2022, pp.1-17; C. PICCIAU, *op. cit.*, pp. 193 ss.

<sup>19</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella del 15 aprile 2021, *Sumal*, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:293, par. 52.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> L. DE SANCTIS, *op. cit.*, pp. 216 ss. Si permetta il rinvio a A. MANENTI, “Abuso di posizione dominante e interesse dei consumatori: conferme giurisprudenziali ed ambiguità applicative”, *Eurojus*, n. 1, 2023, pp. 66 ss. per alcune considerazioni in merito all'elemento psicologico, alla quantificazione delle sanzioni e all'imputabilità all'interno dei gruppi di società per condotte anticoncorrenziali.

<sup>22</sup> *Ex multis* Trib. UE 26 aprile 2007, *Bolloré*, da T-109/02 a T-136/02, ECLI:EU:T:2007:115, par. 132 secondo cui: “l'elemento relativo alla detenzione della totalità del capitale della controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell'esistenza,

principio di unità economica sulla base della presunzione di controllo, determinando conseguentemente diversi effetti sul piano giuridico<sup>23</sup>. Tali approcci, stabilendo in conseguenza un onere probatorio differente, hanno portato al sorgere di una corrente dottrinale che ne ha denunciato la capacità di generare confusione ed ambiguità all'interno del diritto della concorrenza dell'Unione europea per mezzo del principio dell'unità economica e della presunzione di controllo<sup>24</sup>.

**16.** Di fatto, dall'applicazione della c.d. *single economic entity* si desume che la responsabilità dell'infrazione *antitrust* sia attribuita *ex se* direttamente in capo a tutte le imprese parte del gruppo, salva la successiva specifica valutazione circa le responsabilità di ogni singola impresa<sup>25</sup>. Risulta necessario evidenziare che, a livello pratico, benché l'applicazione di tale orientamento determini quale effetto l'attribuzione dell'ammenda all'intero gruppo, la diversa ponderazione circa l'elemento soggettivo può determinare effetti differenti non solo nel calcolo dell'ammenda da irrogare, ma anche nel caso vengano imposti rimedi comportamentali o strutturali alle imprese coinvolte<sup>26</sup>.

**17.** In merito alla dimostrazione della sussistenza di un "gruppo", la giurisprudenza europea ha – anche se non in modo tassativo – individuato differenti indizi ed elaborato diverse presunzioni<sup>27</sup>, le quali alleggeriscono e, in alcuni casi, invertono l'onere probatorio. Tra di esse, rientra la c.d. "presunzione di controllo" che si lega al concetto di "influenza determinante", corollario del principio di unità economica. La presunzione si ritiene soddisfatta laddove un'impresa, per il tramite anche di terzi, detenga una rilevante quota di azioni di un'altra società<sup>28</sup>. Ciò è confermato considerando che, nella prassi, un gruppo viene ritenuto sussistente laddove una società, pur non detenendo un numero considerevole o alcuna quota di azioni in altra impresa, sia comunque in grado, attraverso comportamenti differenti, di poter determinarne il comportamento sul mercato<sup>29</sup>.

**18.** La prova che tali rapporti di controllo esistano può essere data attraverso diversi indizi – individuati dalla giurisprudenza – tra i quali rientrano la struttura gerarchica del gruppo, la costituzione di comitati per il coordinamento delle attività, la comunanza di amministratori e dirigenti tra le società membri del gruppo e/o la condivisione del personale. Tuttavia, data la loro natura indiziaria, è bene met-

---

in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento della controllata alla società controllante", decisione annullata nella successiva fase di impugnazione dalla sentenza della Corte di Giustizia 3 settembre 2009, *Bolloré e a. c. Commissione*, C-322/07P, C-327/07P, C-338/07P, ECLI:EU:C:2009:500.

<sup>23</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella, cit., par. 37-38.

<sup>24</sup> J. BRIGGS/S. JORDAN, "Presumed guilty: Shareholder liability for a subsidiary's infringements of Article 81 of the EC Treaty", *Business Law International*, n. 1, 2007, pp. 1 ss.; A. JONES, "The boundaries of an undertaking in EU competition law", *European Competition Journal*, n. 2, 2012, pp. 301 ss.; F. GHEZZI/M. MAGGIOLINO, *op. cit.*, pp. 1096 ss.; D. BAILEY/O. ODUDU, *op. cit.*, pp. 1722, nota 6, e pp. 1746 ss.; A. KALINTIRI, "Revisiting Parental Liability in EU Competition Law", *European Law Review*, n. 2, 2018, pp. 145-166 (<https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/revisiting-parental-liability-in-eu-competition-law/>); M. D'OSTUNI/M. BERETTA, *op. cit.*, p. 143, nota 56.

<sup>25</sup> A.L. HAMILTON/W. VAN MEERT, "Parental liability", *Competition Law Insight*, n. 5, 2011, pp. 7 ss.; L. DE SANCTIS, *op. cit.*, pp. 215 ss.; M. D'OSTUNI/M. BERETTA, *op. cit.*, pp. 397-398 e 438 ss. In giurisprudenza si veda sul punto Corte di Giustizia 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch*, C-625/13P, ECLI:EU:C:2017:52, par. 151 ss. che ben evidenzia come la ripartizione di quote di ammenda tra debitori solidali non sia un dovere della Commissione, ma una mera facoltà della stessa. Di fatto, "il meccanismo della solidarietà costituisce uno strumento giuridico supplementare a disposizione della Commissione inteso a rafforzare l'efficacia dell'azione della medesima nella riscossione delle ammende inflitte per infrazioni al diritto della concorrenza, giacché tale meccanismo riduce, per la Commissione in quanto creditore del debito costituito da tali ammende, il rischio di insolvenza; ciò concorre all'obiettivo di dissuasione che è generalmente perseguito dal diritto della concorrenza".

<sup>26</sup> Art. 7, Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, *GUCE* L 1 del 4 gennaio 2003, pp. 1-25, per i poteri riconosciuti in capo alla Commissione europea e art. 10, Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, *GUUE* L 11 del 14 gennaio 2019, pp. 3-33.

<sup>27</sup> F. AMATO, "Commento all'art. 101 TFUE", in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, II ed., 2014, pp. 1019 ss.

<sup>28</sup> Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, *General Química*, C-90/09P, ECLI:EU:C:2011:21.

<sup>29</sup> Corte di Giustizia *Knauf*, cit. In dottrina, L. DE SANCTIS, *op. cit.*, pp. 211-215.

tere in chiaro che tali elementi debbano essere caratterizzati da precisione e congruenza tra loro per poter vincere l'*onus probandi*, ancorché giudicati insufficienti a tale fine laddove considerati in modo isolato<sup>30</sup>.

## 2. La *probatio diabolica*: dimostrare l'indipendenza infragruppo

19. La presunzione di controllo appare chiaramente favorevole al *public* e al *private enforcement* in ragione dell'alleggerimento dell'onere probatorio che ne deriva, mentre risulta difficilmente superabile da parte delle imprese convenute<sup>31</sup>. Tale situazione di svantaggio è ben illustrata nelle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Bot nella causa *AcelorMittal Luxembourg* del 2009<sup>32</sup>, secondo il quale “la responsabilità della società controllante non [può] essere dimostrata soltanto sulla base di una presunzione fondata sulla detenzione del capitale. Infatti, benché la detenzione del 100% del capitale sia sufficiente a dimostrare l'esistenza del collegamento sotto il profilo societario, ritengo che essa non possa far presumere di per sé l'esercizio effettivo di un potere di direzione costituente una complicità nell'infrazione”. Inoltre, si osservava che la Commissione non potesse basarsi unicamente su tale presunzione, ma dovesse integrare con altri elementi la dimostrazione dell'assenza di autonomia della controllata al fine di tutelare i diritti fondamentali di difesa garantiti dall'art. 6 CEDU nonché dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

20. Tale argomentazione trova sostegno in alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>33</sup>, la quale ha affermato come la presunzione di responsabilità utilizzata dalla Commissione abbia una natura di eccezione rispetto al principio generale della presunzione di innocenza e sia, pertanto, accettabile solo entro “limiti ragionevoli”. Dal canto suo, la Corte di Giustizia ritiene che tale presunzione sia rispettosa di tale principio poiché, da un lato, non determina la sussistenza nel diritto dell'Unione europea di una presunzione di colpevolezza di una qualsiasi delle società coinvolte<sup>34</sup> e, dall'altro lato, la deduzione utilizzata non ha carattere assoluto, neppure per il semplice fatto di essere difficilmente superabile<sup>35</sup>.

21. Di fatto, riconoscere l'esistenza di una presunzione legale assoluta non determinerebbe altro che l'individuazione di una norma di diritto sostanziale non positivizzata in evidente contrasto con numerosi principi generali. Tale conclusione risulta coerente laddove si tenga conto del fine perseguito da tale strumento probatorio: assicurare che la repressione e la prevenzione di comportamenti contrari alle norme *antitrust* siano ponderate ed equilibrate rispetto alle esigenze di tutela poste dalla presunzione di innocenza, di personalità delle pene e di certezza del diritto<sup>36</sup>.

22. La giurisprudenza della Corte di Giustizia risulta ormai consolidata nell'applicare le basi della teoria dell'unità economica – in particolare la presunzione analizzata – poiché i suoi effetti risulta-

<sup>30</sup> *Ibidem*, par. 65. Si vedano anche Corte di Giustizia 24 giugno 2015, *Fresh Del Monte Produce*, C-293/13P e C-294/13P, ECLI:EU:C:2015:416, par. 77; 18 gennaio 2017, *Toshiba*, C-623/15P, ECLI:EU:C:2017:21, par. 47; 25 marzo 2021, *Deutsche Telekom AG*, C-152/19P, ECLI:EU:C:2021:238, par. 76. In dottrina, M. BERETTA/M. D'OSTUNI, *op. cit.*, p. 144.

<sup>31</sup> *Supra* nota 24. Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella, *cit.*, par. 31. In giurisprudenza, Corte di Giustizia 16 giugno 2016, *Evonik Degussa e AlzChem*, C-155/14 P, ECLI:EU:C:2016:446, par. 44.

<sup>32</sup> Corte di Giustizia, Grande Sezione 29 marzo 2011, *AcelorMittal Luxembourg SA e a. c. Commissione*, C-201/09P e C-216/09P, ECLI:EU:C:2011:190, parte VII, sez. A, punto 2, par. 81 ss.

<sup>33</sup> Corte eur. D.U. 7 ottobre 1988, *Salabiaku c. Francia*, nr. 10519/1983, ECLI:CE:ECHR:1988:1007JUD001051983, par. 28; Corte eur. D.U. 23 luglio 2002, *Janosevic c. Svezia*, nr. 34619/2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0723JUD003461997, par. 101.

<sup>34</sup> Corte di Giustizia 26 gennaio 2017, *Villeroy & Boch*, C-625/13P, ECLI:EU:C:2017:52, par. 149 e giurisprudenza *ivi citata*.

<sup>35</sup> Corte di Giustizia 19 giugno 2014, *FLS Plast*, C-243/12P, ECLI:EU:C:2014:2006, par. 27; *Evonik Degussa e AlzChem*, *cit.*, par. 44 e giurisprudenza *ivi citata*.

<sup>36</sup> Corte di Giustizia 25 ottobre 1983, *AEG-Telefunken*, 107/82, ECLI:EU:C:1983:293, par. 50; 10 settembre 2009, *Akzo Nobel*, *cit.*, par. 60; 20 gennaio 2011, *General Química e a.*, C-90/09P, ECLI:EU:C:2011:21, par. 39; 29 settembre 2011, *Elf Aquitaine*, C-521/09P, ECLI:EU:C:2011:620, par. 59; 19 giugno 2014, *FLS Plast*, C-243/12P, ECLI:EU:C:2014:2006, par. 27; 27 gennaio 2021, *Goldman Sachs*, C-595/18P, ECLI:EU:C:2021:73, par. 38 ss.

no capaci di garantire un alleggerimento dell'*onus probandi* a favore delle parti attrici nei procedimenti di *public e private enforcement* e, contestualmente, una maggiore efficacia general-preventiva nell'applicazione del diritto della concorrenza<sup>37</sup>.

**23.** È quindi dubbio se le società convenute possano confutare tale presunzione. In primo luogo, tenuto conto che la giurisprudenza della Corte di giustizia non consente di superare tale tipologia di prova sulla base di semplici affermazioni, appare fin da subito evidente che la controprova sia caratterizzata da una certa complessità. Tale affermazione si fonda sulla circostanza secondo la quale, mentre la presunzione può basarsi sulla semplice prova di un controllo pari al 100% o di una percentuale di poco inferiore delle quote societarie da parte della *holding* nelle imprese satellite, la società convenuta è costretta, invece, a fornire un insieme di elementi probatori sufficientemente approfonditi e coerenti tali da convincere il giudice – o altra autorità procedente – della propria inidoneità a poter indirizzare l'agire della controllata ovvero a dimostrare l'indipendenza di quest'ultima<sup>38</sup>.

**24.** Sorge pertanto il dubbio che l'*onus probandi* imposto ai convenuti sia caratterizzato da una gravità tale da poter affermare la sussistenza di una *probatio diabolica*. Tenuto conto che il soggetto contro cui la presunzione opera deve, in linea di principio, apportare la prova negativa del fatto accertato “in via meramente presuntiva”<sup>39</sup>, in passato la giurisprudenza è giunta ad affermare che “la mera circostanza che un'entità non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da superare la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere confutata in nessun caso”<sup>40</sup>.

**25.** Di fatto, tenuto conto dell'onere di rovesciare la presunzione cui sono chiamate le imprese, una prima teorica prova negativa può essere individuata nell'assenza di comuni intenti in grado di determinare condotte autonome delle società sul mercato e, conseguentemente, il venir meno della configurabilità di una responsabilità solidale. A titolo di esempio, si pensi al caso di una società satellite che ponga in essere accordi commerciali in violazione della normativa *antitrust* in concerto con altre imprese concorrenti in un mercato differente oppure in quanto attiva nella vendita di prodotti eterogenei rispetto a quelli commercializzati dalla società-madre<sup>41</sup>. In casi simili non sembra ravvisabile una condotta comune in grado di determinare una responsabilità solidale ai fini dell'applicazione delle sanzioni *antitrust*, specie laddove rilevi un diverso mercato del prodotto<sup>42</sup>.

**26.** In una recente causa, in materia di violazione dell'art. 102 TFUE, la società-madre, a cui era stata contestata la condotta della “figlia”, ha declinato ogni responsabilità sostenendo che il processo di ristrutturazione operato fin dal 2014 al proprio interno avesse avuto come fine la valorizzazione di

<sup>37</sup> Di fatto, la sanzione viene calcolata sulla base del fatturato dell'intero gruppo (v. nota 10).

<sup>38</sup> Corte di Giustizia, *AEG-Telefunken*, cit., par. 50; 10 settembre 2009, *Akzo Nobel*, cit.; *Elf Aquitaine*, cit., par. 56 ss.; Trib. UE 30 settembre 2009, *Arkema SA*, T-168/05, ECLI:EU:T:2009:367; 17 maggio 2011, *Elf Aquitaine SA*, T-299/08, ECLI:EU:T:2011:217, par. 53. In dottrina, A.M. ROMITO, *Ruolo e funzioni dell'European Competition Network. Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+*, Bari, Cacucci Editore, p. 123, nota 337.

<sup>39</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale P. Mengozzi, 17 febbraio 2011, *Elf Aquitaine SA*, C-521/09P, par. 64.

<sup>40</sup> Corte di Giustizia, *Elf Aquitaine*, cit., par. 66.

<sup>41</sup> U.S. Supreme Court, *American Needle, Inc. v. National Football League*, 560 U.S. 183 (2010). Il caso, più precisamente, riguardava la causa intentata da *American Needle Inc.*, società fornitrice di articoli sportivi, nei confronti di 32 squadre membri della *National Football League* e della società costituita da tali squadre, NFLP (*National Football League Properties*), per violazione della normativa *antitrust* americana poiché NFLP aveva concesso a Reebok una licenza esclusiva per produrre cappellini riproducenti i loghi delle predette squadre. La causa rileva ai fini del presente contributo in ragione del fatto che la Suprema Corte degli Stati Uniti d'America ha evidenziato i motivi per cui le squadre membri della NFL (*National Football League*) non avevano agito come “*single economic entity*”, ma come imprese separate ed indipendenti, dichiarandole responsabili della condotta collusiva denunciata dalla società attrice.

<sup>42</sup> Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, Bruxelles, 08.02.2024, C(2023) 6789 final, *GUUE C/2024/1645* del 22 febbraio 2024, pp. 14 ss. e p. 24. G. D'IPPOLITO, “Il mercato rilevante”, in G. CASSANO/A. CATRICALÀ/R. CLARIZIA (a cura di), *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, Torino, UTET Giuridica, 2018, pp. 479 ss.



specifiche attività del proprio marchio nei diversi paesi ove lo stesso era presente, mediante il decentramento dei processi decisionali. All'interno di tale riassetto, la controllante avrebbe svolto il ruolo di mediatrice tra le varie società operative al fine di promuovere obiettivi comuni e *best practices*, dismettendo completamente qualsiasi ruolo decisionale<sup>43</sup>. Ebbene, tali affermazioni non sono state considerate sufficienti a superare la presunzione poiché le stesse non escludevano che rappresentanti della società madre fossero o potessero sedere negli organi decisionali delle società figlie ovvero che fosse garantito che i membri di questi organi fossero funzionalmente indipendenti<sup>44</sup>. In sostanza, ne deriva che la *holding* risponde pur senza alcuna diretta implicazione soggettiva nell'infrazione perché ai fini della responsabilità “risponde il soggetto giuridico che costituisce il centro dell'imputazione dei rapporti giuridici dell'impresa stessa”<sup>45</sup>.

27. Eppure, benché l'uso della presunzione di controllo risulti ormai consolidato, permangono dubbi circa la validità di tale strumento nel caso di imprese che detengano azioni che non rientrino nel tradizionale principio “*one share, one vote*” in ambito commerciale. A titolo esemplificativo, si pensi ad una impresa che investa nell'acquisizione di un pacchetto di azioni in una qualsiasi società solo allo scopo di trarne un profitto per i suoi azionisti<sup>46</sup>. Appare dubbia l'applicazione del criterio dell'unità economica in questo ambito poiché il mero investitore, privo di potere di decisione o comunque limitato in esso, investe nella società che ha violato o viola il diritto della concorrenza, ma non ne determina l'agire né sul piano commerciale, né sul piano amministrativo-contabile. In un caso simile, l'autorità *antitrust* precedente – o altro attore – non appare legittimata a richiamare il principio di unità economica, ma sembra piuttosto onerata di porre in essere una istruttoria più approfondita – o di presentare prove più precise – in grado di dimostrare l'effettiva capacità di influenza, sebbene latente, del mero investitore.

28. Ulteriore esempio di potenziale difficoltà applicativa della presunzione può essere individuato nel caso del *trust* poiché tale istituto prevede che un soggetto ponga sotto il controllo di un *trustee* un insieme di beni<sup>47</sup> – anche al fine di trarne solo profitto – cui possono essere estese le valutazioni sopra esposte in materia di mero investitore. Di fatto, in un caso simile, risulterebbe assai difficile poter presumere l'esistenza di una unità economica poiché, tenuto conto della natura dell'istituto in esame, i ruoli svolti dalle parti private coinvolte appaiono tali da non poter dedurre *a priori* l'esistenza di una influenza determinante ed effettiva rispetto all'operato di una società controllata mediante il *trust*. In sintesi, il *settlor*, quale disponente, si spoglia della proprietà dei propri beni affidandoli ad un *trustee* che agisce, secondo le finalità di cui all'atto istitutivo del *trust*, nell'interesse del beneficiario. Quest'ultimo gode indirettamente dei vantaggi derivanti dalla gestione dei beni vincolati all'interno del *trust* e che, pertanto, non ha il potere di amministrare. In tale ambito, come visto in precedenza, le autorità *antitrust* – o i privati nell'ambito del *private enforcement* – appaiono onerati di provare l'elusione della normativa a tutela della concorrenza, per esempio, mediante la dimostrazione di direttive implicite da parte del *settlor* e, pertanto, l'esistenza di una influenza da parte del *trustee*.

29. Posti tali dubbi, parte della dottrina è giunta a suggerire alcuni differenti orientamenti interpretativi sia in chiave comparatistica<sup>48</sup>, sia mediante nuove concezioni della problematica della responsabilità

<sup>43</sup> Corte di Giustizia, *Servizio Elettrico Nazionale SpA*, cit., par. 109 ss. A. MANENTI, *op. cit.*, pp. 69 ss.

<sup>44</sup> *Ibidem*, par. 122-123.

<sup>45</sup> Conclusioni dell'Avvocata Generale J. Kokott del 23.04.2009, *Akzo Nobel*, C-97/08P, par. 39. N. WAHL, “Parent Company Liability – A Question of Facts or Presumption?”, *19th St. Gallen International Competition Forum ICF*, 2012, pp. 1-15; F. GHEZZI/M. MAGGIOLINO, *op. cit.*, p. 1094.

<sup>46</sup> M. STANEVIČIUS, “Portielje: Bar remains high for rebutting parental liability presumption”, *Journal of European Competition Law & Practice*, n. 1, 2014, pp. 24-26; F. GHEZZI/M. MAGGIOLINO, *op. cit.*, p. 1108 ss.

<sup>47</sup> Art. 2, Convenzione de l'Aja del 1 luglio 1985, *Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento*. Per alcune nozioni generali in merito all'istituto del *trust* nell'ambito europeo e le sue implicazioni in materia di diritto privato internazionale: Z. CRESPI REGHIZZI, “Il Trust nello spazio giuridico europeo”, in P. IVALDI/F. MUNARI/I. QUEIROLO/L. SCHIANO DI PEPE/C. TUO (a cura di), *Verso il completamento dello spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Padova, CEDAM, 2025, pp. 291-306.

<sup>48</sup> C. KOENIG, “Comparing Parent Company Liability in EU and US Competition Law”, *World Competition*, n. 1, 2018,

infragrappo<sup>49</sup>. Nella causa in esame, invece, la Corte di Giustizia ha affermato, confermando il proprio orientamento, che il giudice del domicilio della società madre, investito della domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in solido con altre imprese membri del medesimo gruppo, possa basarsi, per stabilire la propria competenza a decidere, sulla presunzione di influenza determinante purché i convenuti non siano privati della possibilità (assai impegnativa da realizzare) di confutare tale presunzione.

#### IV. Principio di unità economica e giurisdizione *ex art. 8 del Regolamento 1215/2012*

##### 1. Le conclusioni della Corte

**30.** L'orientamento maturato rispetto al principio di unità economica viene impiegato dalla Corte per interpretare – benché in modo restrittivo, in ragione della natura di eccezione al foro generale del convenuto<sup>50</sup> – l'art. 8 del Reg. 1215/2012 che prevede esplicitamente la sussistenza di un “collegamento così stretto” tra le domande aventi come destinatari una pluralità di convenuti e tali da rendere opportuna la trattazione e decisione unitaria delle stesse. Lo scopo di tale previsione come reso esplicito dai considerando 16 e 21 del medesimo regolamento, viene individuato nella buona amministrazione della giustizia e nella riduzione di possibili conflitti tra procedimenti paralleli, oltre che tra giudicati<sup>51</sup>. Sul punto appare doveroso evidenziare il fatto che tale norma risulta scarsamente invocata nelle cause in ragione delle difficoltà incontrate dai giudici nazionali non solo nella valutazione degli elementi su cui basare il “collegamento così stretto” tra le domande, ma anche per l'interpretazione che viene data rispetto al significato di tale proposizione da parte della Corte di Giustizia che risulta lesiva del diritto di prevedibilità rispetto alle norme attinenti alla giurisdizione<sup>52</sup>.

**31.** La Corte sottolinea come il giudice nazionale<sup>53</sup>, in quanto competente nella valutazione dei fatti, sia chiamato, ancora prima di affermare la propria giurisdizione, a verificare che l'attore non ponga la domanda al solo scopo di sottrarre uno dei convenuti al giudice dello Stato in cui quest'ultimo è domiciliato, così limitando il fenomeno del *c.d. forum shopping*<sup>54</sup>.

pp. 69-100; S. DALY/A. JONES, “The Undertaking and Single Entity Doctrine in EU and UK Competition Law: Proposals for a Refined Approach”, in F. THEPOT/A. TZANAKI (eds.), *Research Handbook on Competition and Corporate Law*, Cheltenham, Edward Elgar, Forthcoming – 2025, pp. 1-23 (reperibile online <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4426129>).

<sup>49</sup> A. KALINTIRI, *op. cit.*, pp. 161 ss. il quale teorizza due possibili e differenti concezioni del problema, da un lato, la “*failure to exercise vigilance theory*”, dall'altro, la “*enterprise liability theory*”.

<sup>50</sup> Corte di Giustizia 7 settembre 2023, *Beverage City Polska*, C-832/21, ECLI:EU:C:2023:635, par. 35 e giurisprudenza citata. In dottrina, V. LAZIC/P. MANKOWSKI, *The Brussels I-bis Regulation – Interpretation and Implementation*, Cheltenham, Edward Elgar, 2023, pp. 76-219; P. BERTOLI, *Nozioni di diritto internazionale privato e processuale*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 50 ss.

<sup>51</sup> Corte di Giustizia, *Athenian Brewery e Heineken*, cit., par. 20 e giurisprudenza ivi citata. P. FRANZINA, “La garanzia dell'osservanza delle norme sulla competenza giurisdizionale nella proposta di revisione del regolamento «Bruxelles I»”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 1, 2011, pp. 146-147.

<sup>52</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), COM(2025) 268, 2 giugno 2025, p. 6; Commission Staff Working Document [...] Accompanying the document The Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), SWD/2025/135, 2 giugno 2025, par. 2.1 (al momento disponibile solo in lingua inglese su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025SC0135&qid=1749650988054>).

<sup>53</sup> Corte di Giustizia 13 luglio 2006, *Roche Nederland BV e a. c. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458, par. 26, la quale ha affermato l'insussistenza di una medesima situazione di fatto nell'ambito di una controversia concernente la contraffazione di brevetti europei posta in essere da diverse società in diversi Stati membri. Nella medesima decisione si afferma altresì che: “Una competenza giurisdizionale fondata unicamente sui criteri di fatto indicati dal giudice del rinvio condurrebbe ad una moltiplicazione delle potenziali competenze e sarebbe quindi tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione, pregiudicando, conseguentemente, il principio della certezza del diritto quale fondamento della Convenzione stessa” (par. 37).

<sup>54</sup> *Ibidem*, par. 38.

**32.** Nel caso in esame, la possibilità di convenire in giudizio la società Heineken si fonda sul fatto che essa detiene una quota rilevante nel capitale sociale della AB. Conseguentemente, potendosi affermare, come illustrato<sup>55</sup>, l'esistenza di un'unità economica a livello sostanziale tra le citate società, MTB risulta legittimata ad invocare il foro facoltativo a sé più conveniente e corrispondente, nel caso in esame, al giudice del domicilio della capogruppo. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha altresì affermato che tale conclusione risulta conforme al principio di certezza del diritto poiché le norme sulla competenza speciale devono essere interpretate in modo da consentire a chiunque "di prevedere ragionevolmente dinnanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato"<sup>56</sup>.

**33.** Dal momento che le imprese vengono ritenute responsabili in solido dell'illecito *antitrust*, la Corte evidenzia come, proprio in virtù di tale condizione, sussista il rischio di potenziali incompatibilità di giudicato. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna decisione vincolante della Commissione<sup>57</sup>, ma una decisione emessa da un'autorità nazionale della concorrenza, il che determina un implicito problema nel caso di giudizi separati. Più precisamente, considerato che le decisioni in materia di *public enforcement* hanno natura amministrativa, il problema consiste nel fatto che, ad oggi, non sussiste alcuno strumento normativo che sancisca un meccanismo che, sulla base del principio di mutuo riconoscimento, riconosca come vincolante un medesimo provvedimento amministrativo tra Stati membri.

**34.** Rispetto alla problematica in esame, la Dir. 2014/104 ha attenuato, ma non risolto, il problema. L'art. 9 ha sancito la necessità di introdurre negli ordinamenti nazionali norme che, pur nel rispetto del principio di autonomia procedurale, consentano alle parti interessate di presentare le decisioni definitive di un'autorità nazionale garante della concorrenza<sup>58</sup> o di un giudice di un altro Stato membro<sup>59</sup> dinnanzi ai propri organi giurisdizionali, oltre a prevedere che le stesse vengano considerate come prove privilegiate nel corso del processo<sup>60</sup>. Inoltre, in materia di trasferimento del sovrapprezzo nei diversi gradi della catena di approvvigionamento, l'art. 15, lett. c), pone in capo agli Stati membri l'onere di introdurre disposizioni che consentano ai giudici investiti di un'azione di risarcimento per il danno da illecito *antitrust* di tenere in debito conto le "pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza".

**35.** La normativa richiamata non impedisce che le imprese convenute in giudizio possano dimostrare il contrario mediante la produzione di qualsivoglia prova in grado di confutare le infrazioni contestate<sup>61</sup>. Inoltre, le asserite vittime rimangono in ogni caso onerate di provare l'entità del danno patito e il nesso di causa tra quest'ultimo e la violazione del diritto *antitrust*.

**36.** Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Athenian Brewery e Heineken*, "in sede di verifica della competenza internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento"<sup>62</sup>. Pertanto,

<sup>55</sup> *Supra* p. II.

<sup>56</sup> Corte di Giustizia, *Athenian Brewery e Heineken*, cit., par. 34 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>57</sup> Art. 16, Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, *GUCE* L 1 del 4 gennaio 2003.

<sup>58</sup> T. SCHEREIBER/C. KRÜGER/P. BURKE, "Practical challenges for cross-border follow-on actions", in P.L. PARCU/G. MONTI/M. BOTTA (eds.), *Private enforcement of EU competition law: the impact of the damages directive*, Cheltenham, Edward Elgar, 2018, pp. 17 ss.

<sup>59</sup> Si tenga conto che pur essendo prove privilegiate, gli organi giurisdizionali conservano un potere di controllo e di riforma di tali atti.

<sup>60</sup> Circa le problematiche sorte nell'Ordinamento italiano si rinvia a M. REA, "L'efficacia vincolante delle decisioni dell'AGCM nel processo civile. Verso il superamento dei dubbi di costituzionalità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2019", *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n. 2, 2019, p. 188 ss. e dottrina ivi citata.

<sup>61</sup> Corte di Giustizia 28 gennaio 2015, *Kolassa*, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37, par. 64; 16 giugno 2016, *Universal Music International Holding*, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449, par. 45.

<sup>62</sup> Corte di Giustizia, *Athenian Brewery e Heineken*, cit., par. 41.

la prima valutazione che il giudice è chiamato a operare può essere definita “di rito”: posto che le imprese convenute sono parte di un medesimo gruppo, tenuto conto degli elementi fattuali che *prima facie* risultano aver condotto ad un abuso di posizione dominante, si può applicare l'art. 8, Reg. 1215/2012, poiché sussiste il rischio concreto che possano essere pronunciate decisioni incompatibili. La conclusione risulta rafforzata dal richiamo che la Corte compie in riferimento al principio dell'effetto utile di detto regolamento, i cui obiettivi sono già stati esplicitati in precedenza<sup>63</sup>.

## 2. Le conseguenze sul foro competente

**37.** Alla luce della conclusione della Corte, appare opportuno osservare come la sentenza *Athenian Brewery e Heineken* abbia ampliato i fori potenzialmente competenti a decidere, favorendo – seppur indirettamente – il fenomeno del c.d. *forum shopping*. Con il riconoscimento della giurisdizione in capo al giudice del domicilio della capogruppo, la Corte di Giustizia ha di fatto ampliato i fori presso i quali l'attore può presentare la propria domanda benché, come nel caso di specie, appaia prospettabile un discostamento dal principio di prossimità tra giudice adito e controversia<sup>64</sup>.

**38.** Più precisamente, il giudice olandese risulta adito quale foro del domicilio del convenuto Heineken, quale capo-gruppo, e quale *forum connectionis* ai sensi dell'art. 8 Reg. 1215/2012 per quanto attinente alla posizione processuale di AB in virtù del principio di unità economica. Tuttavia, altro foro potenzialmente in grado di pronunciarsi sulla causa risulta essere quello del giudice greco. Non solo quest'ultimo può essere considerato foro del domicilio della convenuta AB, ma in tale foro si riunirebbero il *forum connectionis*, in virtù delle argomentazioni utilizzate in precedenza a favore della giurisdizione olandese, nonché il *forum damni*, in ragione della coincidenza del luogo del danno con il mercato greco della birra, e il *forum commissi delicti*, in quanto l'azione anticoncorrenziale ha avuto luogo ed effetti in Grecia. A rafforzare la convenienza del foro greco si aggiunge il fatto che l'autorità garante greca della concorrenza ha emesso una decisione che, seppur limitata all'accertamento di un abuso di posizione dominante da parte di AB, non ha del tutto escluso il coinvolgimento di Heineken nell'infrazione limitandosi, senza tener conto della possibilità di applicare il principio di unità economica, ad affermare che nulla facesse presumere un coinvolgimento di detta società. Inoltre, come disposto dalla Dir. 2014/104<sup>65</sup> e dalla legge di trasposizione della stessa nell'ordinamento greco<sup>66</sup>, la decisione emessa dall'autorità garante greca – laddove definitiva – assume la natura di prova piena rispetto ai fatti da essa accertati e sanzionati e, pertanto, vincola il giudice rispetto a tali conclusioni, sollevando il ricorrente principale dall'onore di dover dimostrare nuovamente la condotta anticoncorrenziale contestata al convenuto.

**39.** In merito alla sussistenza in capo al giudice greco di una giurisdizione ai sensi dell'art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012, può essere utile ricordare il precedente giurisprudenziale in materia di abuso di posizione dominante *flyLAL II*<sup>67</sup>, la cui soluzione, pur avendo ad oggetto l'applicazione dell'art. 5, Reg.

<sup>63</sup> *Supra*, punto 30.

<sup>64</sup> Considerando 16 del Regolamento 1215/2012 secondo cui “Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia”.

<sup>65</sup> *Supra*, punto 34.

<sup>66</sup> Art. 9, Transposition into national law of Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, in Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α), nr. 56 del 23 marzo 2018, pp. 7361-7376 (consultabile in greco online sul sito <https://www.opengov.gr/ypoiain/?p=8361>). L'art. 9 al comma 1 vincola l'autorità greca al rispetto della decisione definitiva eventualmente emessa dalla Commissione o dall'Autorità nazionale greca della concorrenza; mentre il comma 2 prevede che le decisioni emesse dalle autorità nazionali di altri Stati membri siano considerate prove privilegiate delle infrazioni accertate e sanzionate.

<sup>67</sup> Corte di Giustizia 5 luglio 2018, *AB «flyLAL-Lithuanian Airlines» c. «Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS, «Air Baltic Corporation» AS*, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533.

44/2001, può essere estesa al nuovo articolo. Nella decisione *flyLAL II*, la Corte ha confermato il proprio consolidato orientamento<sup>68</sup> secondo il quale l'attore può adire sia il giudice del luogo ove il danno si è verificato sia quello del luogo ove è venuto in essere l'evento generatore del danno. A tal fine onde individuare il *locus commissi delicti* è demandato al giudice il dovere di compiere una analisi *prima facie* degli eventi risultanti dagli atti di causa e individuare l'evento che si distingue quale particolarmente significativo ed in grado di legittimare la competenza giurisdizionale<sup>69</sup>.

**40.** La citata sentenza del 2018 risulta utile altresì per evidenziare la coincidenza del *forum damni* con l'autorità giurisdizionale greca. La Corte, infatti, ha affermato in tale circostanza non solo che "qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, si trovi in tale Stato membro"<sup>70</sup>, ma che la soluzione prospettata risulta la più congrua ai principi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza. Ciò consente, a conclusione del ragionamento, che l'attore possa convenire in giudizio anche una pluralità di convenuti considerati responsabili di una condotta lesiva dei propri diritti dinnanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l'asserito danno<sup>71</sup>.

**41.** In considerazione di quanto osservato, sembra potersi affermare che il giudice greco risulta l'autorità giurisdizionale più vicina agli interessi della parte attrice. Tale conclusione si fonda non solo sul fatto che tale giudice risulta, in applicazione del principio di prossimità, il più vicino all'evento e alla prova, ma anche per mezzo di una lettura combinata del Regolamento Bruxelles I-bis e Roma II in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, quali i danni da concorrenza sleale e da violazione del diritto della concorrenza<sup>72</sup>. Di fatto, nel caso *AB e Heineken*, il giudice olandese anche laddove competente, sarà chiamato ad applicare la legge greca tenuto conto della disciplina di cui al Regolamento Roma II.

## V. Considerazioni conclusive

**42.** Il consolidato orientamento della Corte di Giustizia rispetto all'applicazione del principio di unità economica e, in particolare, dell'uso che essa ha avvallato della presunzione di controllo appare discutibile se, come precedentemente visto, esso viene posto in relazione con alcuni principi chiave dell'Unione europea. Tuttavia, si deve evidenziare che sebbene la prassi consolidata risulti discutibile dal punto di vista sostanziale, la medesima appare facilitare il controllo di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 8, Reg. 1215/2012.

**43.** Più precisamente, l'uso della presunzione di controllo e la conseguente deduzione di esistenza di un'unità economica tra più convenuti sembra possa alleggerire, senza determinare dubbi di implicite presunzioni di colpevolezza, laddove venga tali elementi vengano utilizzati al fine di determinare la competenza del giudice a decidere in merito alla domanda. Sostanzialmente, come affermato dalla Corte di Giustizia, il giudice investito della questione può stabilire la sussistenza di un vincolo di connessione sulla base del fatto che quanto dedotto mediante ricorso abbia effettivamente ad oggetto una medesima situazione di fatto e di diritto<sup>73</sup>. In tale circostanza, infatti, l'organo giudicante non è chiamato a valutare

<sup>68</sup> Corte di Giustizia 30 novembre 1976, *Handelskwekerij G.J. Bier B. V. c. Mines de potasse d'Alsace S.A.*, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166.

<sup>69</sup> *Ibidem*, par. 53 ss.

<sup>70</sup> *Ibidem*, par. 40.

<sup>71</sup> *Ibidem*, par. 42. Corte di Giustizia 3 aprile 2014, *Hi Hotel HCF*, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215, par. 40.

<sup>72</sup> Art. 6, Reg. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUCE* L 199/40 del 31 luglio 2007, pp. 40-49.

<sup>73</sup> Corte di Giustizia, *Athenian Brewery e Heineken*, cit., par. 44; *Universal Music International Holding*, cit., par. 44 e giurisprudenza citata.

la fondatezza della domanda mediante una istruzione probatoria dettagliata, ma dovrà basare la propria valutazione su tutti gli elementi di cui dispone comprese le eventuali contestazioni del convenuto<sup>74</sup>.

44. Da questo punto di vista, nel corso dell'istruttoria ed al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi degli attori e i diritti di difesa dei convenuti, sembrerebbe più ragionevole supporre che non possa bastare il mero richiamo alla presunzione relativa di controllo. Una presunzione non può essere per sé sola posta a fondamento di una condanna, ma sembra debba necessariamente essere integrata da ulteriori elementi in grado di rafforzarla. L'effetto che deriverebbe da tale differente applicazione del principio consisterebbe in un riequilibrio del potere tra le parti in causa, senza negare la possibilità di utilizzare lo strumento probatorio della presunzione.

45. Poste tali valutazioni circa l'onere probatorio rispetto all'esistenza di un'unità economica, alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, deve essere evidenziato come l'ampliamento delle possibilità di adire il giudice da parte dei legittimati attivi rischia anche di favorire il fenomeno del c.d. *forum shopping*, poiché ragionevolmente gli attori sceglieranno il foro a sé più favorevole dal punto di vista procedurale. Sembra opportuno rammentare che nel diritto dell'Unione europea non trova applicazione la c.d. "*forum non conveniens doctrine*", concezione ammessa nei sistemi di *common law* e che risponde in tali contesti ad una finalità di economia processuale per mezzo del riconoscimento in capo al giudice della facoltà di poter declinare la giurisdizione ad altro giudice ritenuto oggettivamente più adeguato a decidere della controversia<sup>75</sup>. Difatti, l'applicazione di tale dottrina è stata negata dalla giurisprudenza europea<sup>76</sup> in applicazione dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità del foro dinanzi al quale il convenuto può essere chiamato a rispondere; conseguentemente, se da un lato il sistema europeo mantiene una rigidità in grado di garantire la certezza del diritto, dall'altro favorisce un fenomeno che ha sempre tentato di limitare quale l'abuso nella facoltà di scelta del foro presso cui agire. In conclusione, il rischio insito nella sentenza *AB e Heineken* sembra ravvisabile in un orientamento tendenzialmente *claimant-friendly* attraverso l'uso di presunzioni relative – quasi assolute – e mediante una valutazione degli elementi fondanti la giurisdizione limitata alle dichiarazioni delle parti al momento della loro costituzione in giudizio. Tale orientamento, per certi aspetti, non sembra pienamente conciliabile con il diritto di difesa del convenuto e, paradossalmente, con il principio di prossimità.

46. Infine, tenuto conto della pronuncia *Athenian Brewery e Heineken*, ci si chiede se, nonostante le osservazioni di cui sopra, la medesima non sia in grado di fondare un nuovo orientamento in materia di giurisdizione internazionale. Preso atto della tendenza di avvicinare alla parte debole il *forum iurisdictionis*, un'estensione del principio di unità economica potrebbe consentire di convenire in giudizio società con sede all'estero all'interno dello spazio giudiziario europeo, ma controllate da una società-madre europea. Tuttavia, se da un lato, una applicazione di tale portata consentirebbe di convenire in giudizio le società madri per comportamenti delle società figlie per comportamenti posti in essere in violazione non solo di concorrenza, ma anche della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori e umani, o ancora, ambientale; dall'altro, rischierebbe di generare una fuga generale delle imprese mediante il trasferimento delle sedi amministrative e societarie. Come rilevato dalla stessa Commissione<sup>77</sup>, ad oggi, risultano pendenti altre questioni attinenti all'interpretazione ed applicazione dell'art. 8 Reg.

<sup>74</sup> Corte di Giustizia, *Kolassa*, cit., par. 63.

<sup>75</sup> *Ex multis* M. DE CRISTOFARO, "La Corte di Giustizia tra *forum shopping* e *forum non conveniens* per le azioni risarcitorie da illecito", *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 1997, p. 7 ss. e dottrina *ivi* richiamata; A. NUYTS, *L'exception de forum non conveniens*, Brussels, Bruylant, 2003; C. MEO, "Azioni di risarcimento dei danni antitrust e «*forum shopping*»: il modello UK", *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 2, 2017, pp. 533-564.

<sup>76</sup> Corte di Giustizia 1 marzo 2005, *A. Owusu c. N.B. Jackson e a.*, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, parr. 37 ss. secondo la quale "il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, *GIE Groupe Concorde e a.*, C-440/97, ECLI:EU:C:1999:456, par. 23, e 19 febbraio 2002, *Besix*, C-256/00, ECLI:EU:C:2002:99, par. 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un giudice competente ai sensi della detta Convenzione di applicare l'eccezione del *forum non conveniens*".

<sup>77</sup> Commission staff working document, *cit.*, par. 2.1.

1215/2012<sup>78</sup>; tuttavia, benché la stessa Istituzione europea concluda auspicando un costante intervento interpretativo della Corte di Giustizia, sarebbe piuttosto desiderabile una scelta più omogenea e selettiva nella selezione dei criteri ermeneutici di interpretazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale onde tutelare non solo le parti deboli, ma anche gli interessi dei convenuti, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di prevedibilità<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> In particolare, Corte di Giustizia, *Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e a. c. Unilever Europe BV e a.*, C-672/23 e C-673/23, nel corso della quale risultano essere state già depositate in data 3 aprile 2025 le conclusioni dell'Avvocata Generale J. Kokott.

<sup>79</sup> *Supra* nota 76.